

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA**

Estratto dal Registro delle Deliberazioni

Deliberazione n. 96 del 10 luglio 2012

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 15,30 nella Sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Camerale.

Presiede il dott. Sandro Maria Gambuzza Presidente

e sono presenti altresì:

<input checked="" type="checkbox"/> Giovanni Brancati	-	Componente
<input checked="" type="checkbox"/> Angelo Chessari	-	“
<input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Drago	-	“
<input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Grassia	-	“

Assenti giustificati: -----

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente Luisa Iabichella

Assiste il Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell'Ente.

Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della presente delibera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 96

OGGETTO: DIRITTO ANNUALE 2009/2010 REGIME SANZIONATORIO EX REGOLAMENTO CAMERALE DELIBERAZIONE CONSILIARE N.1/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – RECUPERO COATTIVO – DETERMINAZIONI IN MERITO

- Visto l'art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;
- Visto l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, il quale dispone, al comma 8, che in caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal dieci al cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 11.5.2001, n. 359, contenente il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale, con il quale vengono fissati, tra l'altro, i presupposti, i requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di versamento;
- Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 27.1.2005, n. 54, contenente il regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;
- Vista la circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20.6.2005;
- Vista la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, in veste di Consiglio Camerale n. 1 dell'1.3.2006, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio";
- Vista la successiva deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 19.5.2009, con la quale si è proceduto a modificare parzialmente il predetto regolamento camerale;
- Visti i precedenti provvedimenti relativi al recupero del diritto annuale non versato per gli anni precedenti;
- Vista, per ultimo, la deliberazione della Giunta Camerale n. 20 del 25.2.2011, avente ad oggetto: "Diritto annuale 2007 – 2008 – Regime sanzionatorio ex regolamento camerale. Deliberazione consiliare n. 1/06 e successive modificazioni – Recupero coattivo – Determinazioni in merito.", in esecuzione della quale l'ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art. 13, comma 1), lett. c, del predetto regolamento, al recupero del diritto annuale

relativo agli anni 2007 e 2008 con le seguenti scadenze esattoriali: 25 luglio 2011, relativamente all'anno 2007, e 10 dicembre 2011, relativamente all'anno 2008;

- Considerato che si deve procedere al recupero coattivo per gli anni successivi al 2008, entro i termini previsti dal regolamento per evitare la prescrizione del diritto alla riscossione ed al fine di avvicinare i tempi della riscossione coattiva a quella ordinaria;
- Rilevato che in questi anni la scelta di deliberare, prendendo in considerazione due annualità alla volta si è rivelata opportuna, al fine di gestire nel modo migliore il rapporto con i contribuenti;
- Considerato, tuttavia, che la grave crisi economica che sta interessando il nostro Paese e, in particolare, le piccole e medie imprese, impone una scelta finalizzata a ridurre una ulteriore pressione tributaria nei confronti dei contribuenti non in regola con il pagamento del Diritto Annuale, evitando, in questa fase, che il recupero contestuale di due annualità possa determinare l'emissione di ruoli eccessivamente ravvicinati nel tempo;
- Preso atto, pertanto, che anche per l'anno 2009 si può provvedere mediante iscrizione a ruolo esattoriale, mentre per l'anno 2010 si può rinviare ad un altro momento la decisione di emissione del ruolo, anche alla luce dell'evolversi della citata crisi economica, ma in tempo utile per il legittimo recupero delle somme non pagate;
- Rilevato che la Giunta Camerale, per gli anni successivi al 2002 e fino al 2008, alla luce del fatto che l'applicazione della sanzione base del trenta per cento, e non più del dieci per cento in vigore per il periodo transitorio, unitamente agli altri istituti concernenti l'incremento della sanzione, quali la gravità della violazione e la personalità del trasgressore, nelle misure previste rispettivamente dall'art. 7 e dall'art. 8 del regolamento, oltre gli interessi legali, avrebbe fatto lievitare in modo significativo l'entità delle sanzioni, ha deciso la sospensione dell'applicazione dell'art. 8 del regolamento, relativo alla maggiorazione per la personalità del trasgressore;
- Preso atto ancora una volta che le sanzioni e gli interessi che discenderebbero dall'applicazione di tutte le maggiorazioni previste nel regolamento avrebbero quasi certamente un effetto negativo sulla possibilità di riscossione degli importi da recuperare, in quanto una più elevata somma da versare, in presenza di una gravissima crisi economica senza precedenti, costituirebbe un limite per quei contribuenti che non hanno adempiuto a suo tempo per obiettive difficoltà economiche, oltre che stimolare un maggiore ricorso in Commissione Tributaria, con notevole dispendio di risorse e con esiti imprevedibili;
- Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, al fine di ottenere una migliore gestione della riscossione coattiva del diritto annuale per l'anno 2009, nonché di evitare il più possibile

contenziosi, di sospendere anche per il predetto anno l'applicazione dell'art. 8 del citato regolamento camerale, concernente l'incremento della sanzione per la personalità del trasgressore, fermo restando, viceversa, l'applicazione di tutti gli altri istituti del regolamento;

- Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

la Giunta Camerale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di dare mandato all'Ufficio di procedere alla riscossione coattiva del diritto annuale non pagato nell'anno 2009, mediante iscrizione a ruolo, secondo il comma 1 lettera c) dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione n. 1 del 13.3.2006, rinviando ad un successivo provvedimento il recupero coattivo del Diritto Annuale non pagato per l'anno 2010;
- 2) di sospendere per la predetta annualità l'applicazione dell'incremento della sanzione a carico dei contribuenti prevista all'art. 8 del predetto regolamento.

(OMISSIS)